

# International Tools



Pubblicazione mensile in formato elettronico – Anno II, N°1 Giugno 2003

Direttore Responsabile: Massimo Mariotti • Redazione a cura dello Studio Di Meo, via D. Turazza 48/b - 35128 Padova • Progetto grafico e impaginazione Itaca Comunicazione s.r.l., Milano • Redattore: Antonio di Meo • Hanno collaborato a questo numero: Alessandro Albicini, Giorgia Canato, Antonio Di Meo, Maurizio Favaro, Michela Orlando, Massimo Sirri e Riccardo Zavatta • Edizioni: Assoservizi SpA, 20122 Milano - via Chiaravalle 8 • Abbonamento 2003: euro 185 + IVA per Aziende Associate ad Assolombarda - euro 221 + IVA per Aziende non Associate • Spedizione per e-mail.

## Contrattualistica internazionale

Il difetto di conformità dei prodotti forniti nella vendita internazionale di beni mobili: 2<sup>a</sup> PARTE

### La conformità dei beni e la denuncia dei vizi nella Convenzione di Vienna

Nell'ambito degli scambi transnazionali vige la Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili ... **(segue a pag. II)**

## Finanza e pagamenti internazionali

Caso di studio: pag. IX

E' ammissibile l'accettazione di modifiche "in bianco" richiesteci in una lettera di credito?

La modifica in un credito documentario

### La possibilità di modificare un credito documentario: perché e che cosa modificare

Spesse volte, nelle operazioni di credito documentario, si rende necessario modificare uno o più termini contenuti nel testo ... **(segue a pag. VI)**

## Logistica e trasporti internazionali

Caso di studio: pag. XIII

La compagnia navale rifiuta l'indennizzo di alcuni colli danneggiati durante operazioni portuali successive allo sbarco, affermando che la sua responsabilità è limitata, secondo la Convenzione di Bruxelles, al solo tratto marittimo.

La spedizione di merci all'estero tramite posta

### Le spedizioni postali internazionali

In questo numero affrontiamo la spedizione di merci all'estero tramite posta, anche se, rapportata alle altre tipologie di trasporto ... **(segue a pag. X)**

## Dogana e documenti per l'import/export

Caso di studio: pag. XVIII

Una ditta italiana che riceve da altra ditta italiana materia prima per la lavorazione il cui prodotto finito viene da quest'ultima spedito al committente tedesco, è tenuta a presentare il modello INTRASTAT?

Il mancato rientro della bolletta doganale

### Le implicazioni operative nel caso in cui la bolletta di esportazione non si trova

Nei numeri precedenti di «International Tools» abbiamo parlato diffusamente di quella che è considerata la "prassi operativa doganale", della necessità ... **(segue a pag. XV)**

# Contrattualistica internazionale

## Il difetto di conformità dei prodotti forniti nella vendita internazionale di beni mobili: 2^ PARTE

### La conformità dei beni e la denuncia dei vizi nella Convenzione di Vienna

Nell' ambito degli scambi transnazionali vige la Convenzione di Vienna dell' 11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (ratificata dall' Italia con la Legge 11 dicembre 1985, n. 765), con la quale si è creato un "corpo" di regole che si sovrappongono a quelle di ciascun paese aderente alla Convenzione stessa (c.d. "diritto uniforme").

Tralasciamo ora qualsiasi considerazione di carattere generale sulla Convenzione di Vienna (che richiederebbe una trattazione *ad hoc*) e limitiamoci, qui, a chiarire che la stessa si applica all' ipotesi-tipo da noi immaginata nel numero precedente di «International Tools» (n. 11 maggio 2003): un contratto di compravendita concluso tra un venditore italiano ed un compratore straniero (a prescindere da dove quest' ultimo abbia sede e, in particolare, se tale sede si trovi in un paese non aderente alla Convenzione di Vienna).

In particolare, la **Convenzione si applica** anche se le parti si siano accordate soltanto sugli elementi strettamente essenziali del contratto (quantità di merce, prezzo, tempo e luogo della consegna, modalità di pagamento), omettendo di prevedere alcunchè circa la legge applicabile al contratto stesso.

Infatti, l' adesione dell' Italia alla Convenzione di Vienna ha fatto sì che quest' ultima sia stata recepita all' interno del nostro ordinamento nazionale come una sua componente integrante, la cui operatività non risulta, quindi, subordinata ad alcun richiamo espresso.

Tra le regole della Convenzione, quelle relative alle garanzie prestate dal venditore sulle caratteristiche dei beni venduti si sovrappongono a quelle (già illustrate) del codice civile italiano; la Convenzione, a questo proposito, ruota attorno al concetto-chiave della "**conformità**" dei beni, stabilendo che il venditore deve consegnare beni "conformi" a quanto pattuito tra le parti, ovvero (v. art. 35, comma 2°):

- a) *"idonei all' uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;*
- b) *idonei allo specifico uso esplicitamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, salvo che le circostanze mostrino che il compratore non ha fatto affidamento sulla competenza o sulle capacità di valutazione del venditore o che non era da parte sua ragionevole farvi affidamento;*
- c) *possiedono le qualità dei beni che il venditore ha presentato al compratore come campione o modello;*
- d) *sono disposti o imballati secondo il modo usuale per beni dello stesso tipo o, in difetto di un modo usuale, in un modo che sia adeguato per conservare e proteggere i beni."*

La "**conformità**", così intesa, è una nozione onnicomprensiva, nella quale possono rientrare tutte le fattispecie di vizi, difetti e mancanza delle qualità che prima abbiamo passato in rassegna e che, come abbiamo visto, il codice civile italiano considera individualmente.

La disciplina della Convenzione di Vienna è unitaria anche rispetto all' esame dei beni da parte del compratore e alla denuncia di eventuali vizi al venditore.

Quanto al primo aspetto, il **principio generale** in essa previsto è che:

*"il compratore deve esaminare i beni o farli esaminare nel più breve tempo possibile avuto riguardo alle circostanze"* (art. 38, comma 1°, Convenzione di Vienna).

Quanto, invece, alla **denuncia della difformità**, l' art. 39 della Convenzione così recita:

*"il compratore perde il diritto di far valere il difetto di conformità dei beni se non lo denuncia al venditore specificandone la natura entro un termine ragionevole dal momento in cui lo ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo. In ogni caso il compratore perde il diritto di far valere il difetto di conformità dei beni se non lo denuncia al venditore al più tardi entro due anni dalla data in cui i beni sono stati effettivamente consegnati al compratore a meno che questo termine non sia in contrasto con la durata di una garanzia contrattuale."*

Il **principio cardine** è, quindi, quello della "**ragionevolezza**" del termine per la denuncia; l' evidente elasticità di tale regola trova un limite ben definito soltanto nel lungo termine biennale (a decorrere dalla consegna delle merci), oltre il

---

quale la Convenzione ritiene che non si possa più, in ogni caso, denunciare il vizio (salvo soltanto un precedente apposito patto di garanzia di più lunga durata intervenuto tra le parti).

Queste norme vanno coordinate con il principio “universale” dell’ onere della prova, ai termini del quale chi rivendichi un qualsiasi diritto deve darne la relativa adeguata dimostrazione.

La **portata applicativa di tali regole**, nel nostro caso-tipo, è che il compratore deve provare:

- a) di aver esaminato i prodotti *“nel più breve tempo possibile”*;
- b) che i prodotti presentano delle difformità (difetti, vizi, qualità diverse da quanto pattuito, etc.);
- c) di averne fatto denuncia entro un *“termine ragionevole.”*

Dobbiamo sottolineare che, quando si utilizzano parametri come la “ragionevolezza” e il “più breve tempo possibile”, tutte le circostanze di ogni singolo caso hanno un peso determinante; si devono considerare, per citarne alcune, la natura e l’ utilizzo tipico dei prodotti, la natura e la gravità dei vizi (apparenti o occulti), il tempo e il luogo della consegna e l’ eventuale corresponsabilità del vettore che ha curato il trasporto, i termini di resa dei prodotti, le possibilità di comunicare tempestivamente, etc.

Così, se un’ ipotetica denuncia dei vizi, fatta soltanto al momento previsto per il pagamento, sembra “tradire” la volontà dell’ acquirente di sottrarsi a tale obbligo, nondimeno, alla luce di tutte le circostanze, siffatta denuncia – in assenza di un metro incontrovertibile come gli “otto giorni” del nostro codice – potrebbe risultare tempestiva; l’ onere della prova, a carico del compratore, serve, appunto, a tutelare il venditore dalla “furbizia” o mala fede della controparte.

I Tribunali (italiani ma non solo, visto che il carattere internazionale della Convenzione di Vienna impone ai Giudici di ciascun paese di tenere conto anche dell’ interpretazione che della stessa Convenzione danno le Corti degli altri paesi firmatari) hanno, sino ad oggi, emesso poche sentenze in questa materia, con la conseguenza che la casistica giurisprudenziale non è così copiosa.

Comunque, i precedenti disponibili non devono essere letti con l’ intento di distillare principi “meccanicistici” (espressi in termini di tempo) relativamente alla ragionevolezza del termine della denuncia da parte del compratore.

Sarebbe, infatti, arbitrario “aggirare” le difficoltà applicative ed interpretative derivanti dalla (voluta) elasticità dei canoni fissati dalla Convenzione di Vienna, asserendo che, ad esempio, la giurisprudenza suole affermare che nel settore tessile il termine “di riferimento” per denunciare le difformità dei beni è di circa due mesi dalla consegna, mentre nel caso dell’ industria meccanica è di sei mesi, etc.

## **I punti salienti su cui un giudice può soffermarsi in caso di denuncia dei vizi**

Non esistono ancora orientamenti interpretativi di fondo che siano generalmente riconosciuti come validi ed accettabili; piuttosto, quello che è possibile trarre dai precedenti noti sono indicazioni su quelli che potrebbero essere, in un caso concreto, i **punti salienti** su cui si **soffermerebbe un Giudice**.

Vediamone, dunque, alcuni:

- a) il nesso specifico tra le circostanze del caso concreto e i tempi e le modalità della denuncia dei vizi della merce da parte del compratore;
- b) il grado di dettaglio con cui il compratore ha informato il venditore delle difformità e/o vizi lamentati sulla merce acquistata;
- c) la distinzione tra un mero reclamo generico e una vera e propria denuncia, dalla quale emerga la richiesta, avanzata al venditore, di sostituire i prodotti e/o restituire il prezzo pagato;
- d) la destinazione dei prodotti all’ impiego da parte del compratore oppure alla rivendita (magari immediata), da cui può derivare, per il compratore stesso, l’ impossibilità di accorgersi di qualsiasi difformità che non sia di assoluta;
- e) i limiti dell’ ammissibilità di un esame “a campione” dei prodotti, con conseguente eventuale riconoscimento, a favore del compratore, della facoltà di contestare la difformità in un secondo tempo, malgrado l’ esito soddisfacente delle verifiche compiute soltanto su alcuni esemplari;
- f) la presenza di eventuali “concause” che possano influire sull’ emergere dei difetti della merce, come la lavorazione o la trasformazione dei prodotti e l’ utilizzo di metodi di trattamento, usuali o meno, oppure conosciuti o meno dal venditore;
- g) le informazioni che le parti si erano effettivamente scambiate, o avrebbero dovuto scambiarsi, rispetto alla fornitura, con conseguente rilievo dell’ affidamento di ciascuna parte sul dovere dell’ altra di tenere conto delle circostanze note a quest’ ultima;
- h) gli usi di un determinato settore industriale e commerciale, che naturalmente possono variare ;
- i) l’ esistenza di precedenti relazioni d’ affari tra le due parti, a seconda del luogo dove ha sede ciascuna delle parti, magari di “vecchia data”, con conseguente rilievo delle prassi eventualmente instauratesi tra il compratore e il venditore;
- j) l’ esaustività e la precisione dell’ ordine relativamente alle caratteristiche dei prodotti o, all’ opposto, la presenza di lacune o imprecisioni che rendano necessario, per il venditore, integrare o interpretare la richiesta del compratore;

- 
- k) le modalità concordate tra le parti per la consegna ed il trasporto, nonché l' eventuale richiesta di particolari tipi di imballaggio.

## II “caso” italiano: la Convenzione ONU sulla prescrizione

Le considerazioni svolte più sopra mostrano il contrasto tra l' approccio “caso-per-caso” della Convenzione di Vienna e la previsione di fattispecie rigidamente predeterminate come quelle del codice civile italiano; nel caso dell' Italia tale contrasto sembra più grave che altrove per via della già illustrata distinzione tra il termine di decadenza e il termine di prescrizione.

L' art. 39 della Convenzione di Vienna, già esaminato, tratta soltanto della denuncia della difformità dei beni ai fini della decadenza.

Per quanto concerne la **prescrizione**, esiste un altro accordo internazionale, sempre raggiunto, tra i paesi firmatari, in **seno all' ONU**: la Convenzione delle Nazioni Unite sul periodo di prescrizione nella vendita internazionale di beni mobili (firmata a New York il 14 giugno 1974).

I due trattati sono destinati ad integrarsi reciprocamente, tanto che la Convenzione sulla prescrizione è stata emendata a Vienna nel 1980, proprio quando è stata stipulata anche la Convenzione sulla vendita.

L' Italia, però, ha aderito soltanto a quest' ultimo trattato e non anche alla Convenzione sulla prescrizione nella vendita internazionale.

Questo significa che, in un caso come quello da noi ipotizzato all' inizio dell' articolo, resta integralmente applicabile la disciplina del codice civile italiano in materia di prescrizione dell' azione legale di garanzia, visto che la Convenzione di Vienna *“regola esclusivamente la formazione del contratto di vendita e gli obblighi del venditore e del compratore”* (art. 4 della Convenzione di Vienna) e che, di conseguenza, tutti gli aspetti che non sono regolati dalla stessa Convenzione di Vienna rimangono disciplinati dalla legge nazionale applicabile al caso concreto.

Si rende quindi necessario integrare le disposizioni “elastiche” della Convenzione di Vienna con quelle “rigide” delle norme del codice civile italiano già citate (l' art. 1495, comma 3° e l' art. 1512, comma 1°).

Non si ha notizia che alcun Giudice italiano si sia occupato di tale questione, visto che i precedenti reperibili riguardano soltanto la tempestività della denuncia ai fini della decadenza.

Sembra che si possa sostenere, però, che la mancata adesione dell' Italia alla Convenzione sulla prescrizione comporta la piena vigenza dei seguenti due **termini di prescrizione**:

- a) **un anno dalla consegna** dei prodotti in tutti i casi di difformità della merce venduta (vizi, mancanza delle qualità, etc.);
- b) **sei mesi dal manifestarsi del difetto** di funzionamento in caso sia stata prestata la garanzia sul funzionamento stesso (v. art. 1512 c.c.).

Anche in questo caso, peraltro, deve ritenersi operante il principio, già illustrato, secondo il quale l' acquirente può, se convenuto in giudizio dal venditore, eccepire la difformità dei beni anche dopo che sia scaduto il termine di prescrizione, sempre a condizione che la denuncia di tale difformità sia stata tempestiva.

Peraltro, il coordinamento tra fonti diverse (la Convenzione di Vienna e il codice civile italiano) e la diversa natura dei termini previsti (decadenziale quello relativo alla denuncia, prescrizione quello relativo all' azione in giudizio) possono, all' atto pratico, dare adito a soluzioni all' apparenza “singolari”.

Poniamo, tornando al nostro esempio, che il compratore straniero abbia denunciato al venditore italiano un difetto dopo tredici mesi dalla consegna della merce e che, alla luce delle circostanze, tale denuncia risulti tempestiva perché fatta entro un *“termine ragionevole”*.

Ebbene, se le parti non si accordassero sui rimedi relativi alla difformità riscontrata, tale denuncia rischierebbe di rimanere, di fatto, “fine a se stessa”: per quanto tempestiva per la Convenzione di Vienna, infatti, essa sarebbe giunta all' indirizzo del venditore dopo la scadenza del termine di prescrizione di un anno, con l'effetto, come previsto dal codice civile italiano, di impedire all' acquirente di rivolgersi al Giudice per ottenere giustizia.

---

## I suggerimenti pratico - operativi

1. informarsi circa i **termini di legge**, previsti dal codice civile italiano, entro i quali l'acquirente deve denunciare il difetto o il vizio ed, eventualmente, promuovere una causa;
2. non dimenticare che **l'Italia ha aderito alla Convenzione di Vienna** sulla vendita di beni mobili le cui regole relative alle garanzie prestate dal venditore sulle caratteristiche dei beni venduti si sovrappongono a quelle del codice civile;
3. non trascurare il fatto che la disciplina della Convenzione di Vienna si basa sulla "**ragionevolezza**" del termine per la denuncia del difetto e/o del vizio limitando tale concetto ad un limite definito in due anni;
4. ricordarsi che, per il codice civile italiano, **la disciplina in materia di prescrizione dell'azione legale di garanzia è soggetta alla legge nazionale** applicabile al contratto e non è rimandabile alla Convenzione di Vienna che regola esclusivamente la formazione del contratto di vendita e gli obblighi del venditore e del compratore;
5. essere consapevoli che **non esistono, in materia, orientamenti interpretativi generalmente riconosciuti** come validi e accettabili, per cui diversi potrebbero essere i punti che potrebbero essere presi in considerazione dal giudice per mettere una sentenza;
6. non sottovalutare che, comunque, **al compratore spetta sempre l'onere della prova** nel caso di qualsiasi rivendicazione circa i difetti e/o i vizi sulla merce.

Alessandro Albicini